

REGOLAMENTO INTERNO DI ARPA MARCHE SUL PERSONALE ISPETTIVO IN ATTUAZIONE DEL DPR 4 SETTEMBRE 2024 N.186

Approvato con D.D.G. n.100 del 10/09/2025

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi
- Articolo 3 - Responsabile del coordinamento delle attività ispettive
- Articolo 4 - Percorsi formativi
- Articolo 5 - Articolazioni organizzative settori ispettivi
- Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle attività ispettive
- Articolo 7 - Polizia Giudiziaria
- Articolo 8 - Tesserini di riconoscimento
- Articolo 9 - Assistenza legale e copertura assicurativa
- Articolo 10 - Segnalazioni ambientali

Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

1. Arpa Marche, visti il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186 *"Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132"* - di seguito D.P.R. - e la Delibera del Consiglio SNPA n. 272 del 28/02/2025, approva, nell'ambito della propria autonomia tecnica e amministrativa, il presente Regolamento interno al fine di fornire alle unità organizzative dell'Agenzia indicazioni procedurali omogenee, anche con riferimento alla fase di prima applicazione della normativa statale sopra citata.
2. In considerazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. formano oggetto del presente Regolamento le indicazioni:
 - sulle modalità di individuazione del personale dell'Agenzia al quale viene riconosciuta la qualifica di ispettore;
 - sui responsabili del coordinamento degli interventi ispettivi;
 - sui percorsi formativi correlati all'esercizio delle attività ispettive;
 - sulle articolazioni organizzative ed i settori nell'ambito dei quali viene svolta l'attività ispettiva;
 - sulle modalità di svolgimento dell'attività ispettiva;
 - sui tesserini di riconoscimento da rilasciare al personale ispettivo;
 - sulla gestione delle segnalazioni ambientali.
3. Il presente Regolamento contiene altresì un rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le funzioni e le attività della Polizia Giudiziaria.

Articolo 2 - Modalità di nomina del personale incaricato di compiti ispettivi e di vigilanza

- Arpa Marche procede all'individuazione del personale ispettivo secondo quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R. con cadenza periodica determinata dalle proprie esigenze organizzative e con procedure interne di interpello finalizzate al conferimento della qualifica in questione.
2. Per le procedure di cui al comma 1, l'avviso di selezione - a cura dell'U.O. Gestione Risorse Umane - indica le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di accertamento dei requisiti e delle competenze richieste. E' prevista la nomina di una Commissione per la verifica dei requisiti e delle competenze di cui sopra.
 3. La partecipazione alla procedura di interpello è riservata al personale di Arpa Marche in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2 e all'articolo 1, comma 2, del D.P.R. Il personale individuato a seguito dell'interpello, previa valutazione dell'esperienza maturata e lo svolgimento del percorso formativo anche con affiancamento del personale in servizio, acquisisce la qualifica di ispettore.

4. Per le finalità e in applicazione del presente Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico - tecnologiche di cui art. 2 del D.P.R. Il personale di Arpa Marche inquadrato nel profilo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alle procedure di interpello in considerazione della declaratoria della relativa figura professionale prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.

5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il personale di Arpa Marche, dotato dei titoli di studio di cui ai precedenti commi, che alla data del 31/12/2024 svolgeva compiti ispettivi e di vigilanza all'interno delle strutture preposte alle suddette funzioni, acquisisce la qualifica di ispettore sulla base di una determina di ricognizione adottata dal Direttore Generale dell'Agenzia previa segnalazione effettuata dai Responsabili delle strutture interessate.

Articolo 3 - Responsabile del coordinamento delle attività ispettive e di vigilanza

1. Il Responsabile del coordinamento delle attività svolte dal personale ispettivo è il dirigente dell'articolazione organizzativa dei Servizi Territoriali e della Direzione Tecnico Scientifica cui afferisce l'attività di vigilanza e controllo.

2. Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) predisposizione e coordinamento del programma annuale di attività;
- b) avvio dell'attività ispettiva prevista nel programma annuale di attività o su segnalazione;
- c) formazione del gruppo ispettivo di cui all'art. 6, nel rispetto del principio di rotazione;
- d) applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte del gruppo ispettivo;
- e) eventuale designazione, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.P.R., previo accordo con il Dirigente di riferimento, di personale diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a fornire il supporto tecnico specialistico necessario per lo svolgimento delle attività ispettive;
- f) in presenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale delle funzioni in capo al personale ispettivo o al personale di supporto, sostituzione dell'interessato e, qualora ne sussistano le condizioni, richiesta al Legale rappresentante dell'Ente di revoca della nomina di ispettore.

Le attività di cui ai precedenti punti da b) a e) possono essere svolte, dove presenti, dal Dirigente sotto ordinato o dagli Incarichi di Funzione in base a quanto previsto dai documenti organizzativi dell'Agenzia.

3. Il Responsabile che versi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, deve astenersi dall'attività e darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente sovraordinato per le relative determinazioni.

Articolo 4 - Percorsi formativi

1. Il Consiglio del Sistema nazionale disciplina le procedure e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.

2. ARPA Marche, in attuazione delle indicazioni del Consiglio del Sistema nazionale, individuano:

- a) la formazione obbligatoria preliminare all'acquisizione della qualifica di ispettore;
- b) l'aggiornamento della formazione da svolgersi a cadenza periodica.

3. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, segue un percorso formativo articolato con riferimento ai settori di cui al successivo art. 5 comma 2, anche con affiancamento al personale in servizio, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.

4. I percorsi formativi di cui al comma 2 riguardano le materie inerenti alle attività di controllo, vigilanza e ispezione, anticorruzione, trasparenza e codice etico di cui all'allegato 1 del D.P.R.

5. Tutto il personale in possesso della qualifica di ispettore nonché della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132/2016 è tenuto a seguire i percorsi formativi e di aggiornamento, anche ai fini del mantenimento della qualifica di ispettore.

6. Il personale di ARPA Marche con qualifica di ispettore acquisita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 non è tenuto alla formazione obbligatoria di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

Articolo 5 - Articolazioni organizzative e servizi con funzioni ispettive e di vigilanza

1. ARPA Marche individua, in coerenza con quanto previsto nella L.R. n. 60/1997 ss.mm.ii., le articolazioni organizzative nell'ambito delle quali si svolgono le attività ispettive e di vigilanza sono quelle individuate al precedente articolo 3, comma 1.

2. Le attività ispettive e di vigilanza si articolano nei seguenti ambiti e la qualifica di ispettore viene conseguita con riferimento a ciascuna tematica:

- Controlli ambientali sulla matrice acqua;
- Controlli ambientali sulla matrice emissioni in atmosfera;
- Controlli ambientali sulla matrice suolo;
- Controlli ambientali sulla matrice rifiuti;
- Controlli ambientali sulla matrice rumore;
- Controlli ambientali sulla matrice radiazioni ionizzanti e non ionizzanti);
- Controlli ambientali integrati;
- Controlli su aziende a rischio di incidente rilevante;
- Controlli e verifiche impiantistiche.

3. La qualifica di ispettore può essere conseguita anche con riferimento a più ambiti nel caso in cui l'ispettore abbia completato i percorsi formativi e di aggiornamento previsti per ciascun ambito.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle attività ispettive

1. Per l'organizzazione o svolgimento delle attività ispettive è costituito un apposito gruppo ispettivo, formato di norma da due ispettori eventualmente affiancati da personale di supporto, anche con qualifiche in settori diversi, incrementabile in relazione alla complessità delle attività da effettuare, designati in base alle competenze tecniche e professionali necessarie per il controllo.

2. La composizione del gruppo ispettivo è definita in funzione delle caratteristiche del sito/impianto o dell'installazione da ispezionare nonché delle risorse effettivamente disponibili.

3. Gli ispettori e l'eventuale personale a supporto, accedono agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione con i poteri di cui all'articolo 14, comma 6 della Legge 132/2016.

4. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al successivo articolo 8 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.

5. Gli ispettori, nell'ambito delle verifiche, svolgono le attività di vigilanza attenendosi alle modalità previste dalla normativa di riferimento, dalle direttive del SNPA e dalle disposizioni interne di ARPA Marche, anche con riferimento al rispetto della disciplina anticorruzione intesa nell'accezione ampia che ricomprende tutte le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso privato delle funzioni attribuite.

6. Il principio di rotazione è attuato attraverso la sostituzione di almeno uno dei componenti del gruppo ispettivo.

Articolo 7 - Polizia Giudiziaria

1. Il personale ispettivo riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della Legge 132/2016, il Direttore Generale dell'Agenzia con propria determina può individuare e nominare, tra il personale ispettivo, coloro i quali operano anche con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria operano secondo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. del codice di procedura penale.

Articolo 8 - Tesserini di riconoscimento

1. Il personale ispettivo è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato, sulla base del modello approvato dal Consiglio del Sistema nazionale, e firmato dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza.
2. Il tesserino riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ARPA Marche, la fotografia dell'ispettore, gli estremi identificativi dello stesso e l'articolazione funzionale/organizzativa di appartenenza. Se l'ispettore riveste anche la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria sul tesserino ne è espressamente riportata menzione.

Articolo 9 - Assistenza legale e copertura assicurativa

1. Nel caso di apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo-contabile o penale nei confronti del personale ispettivo, ivi incluso quello con qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7 della Legge n.132/2016, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per la assistenza legale si applica quanto previsto dalle norme sul patrocinio legale di cui ai CCNL di riferimento.
2. Ai fini dell'applicazione del patrocinio legale, vi è connessione dei fatti ed atti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali quando tali atti e fatti sono riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività necessariamente collegata all'esercizio diligente della pubblica funzione.
3. L'Amministrazione assume a proprio carico ogni onere di difesa a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra il dipendente e l'Amministrazione stessa, ovvero quando la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio.
4. L'Amministrazione garantisce copertura assicurativa, con oneri a proprio carico, al personale ispettivo, ivi incluso quello con qualifica di Polizia Giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, della Legge 132/2016, qualora il dipendente abbia cagionato un danno ingiusto a terzi a causa del suo operato connotato da colpa lieve.
5. Non è consentito all'Amministrazione procedere alla stipula di polizza assicurativa volta alla copertura della responsabilità civile dei propri dipendenti per danni cagionati da questi ultimi a terzi dolosamente o con colpa grave.
6. Rimane in facoltà del dipendente la stipula di polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, per la copertura dei danni cagionati a terzi a causa del suo operato anche al di fuori dei casi di colpa lieve.

Articolo 10 - Segnalazioni ambientali

1. Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare ad ARPA Marche illeciti o inconvenienti ambientali relativi alle materie sulle quali l'Agenzia detiene competenze istituzionali in base alla normativa statale o regionale. L'Agenzia, al fine di facilitare l'esercizio di tali prerogative e di razionalizzarne la gestione, indica sul proprio sito web le modalità che devono essere utilizzate per la presentazione delle segnalazioni in questione.
2. Le articolazioni organizzative dell'Agenzia che svolgono attività di vigilanza e controllo, ove necessario con il supporto di altri Servizi dell'Ente eventualmente interessati, nell'ambito della programmazione complessiva delle loro attività e delle relative priorità d'intervento, istituiscono le segnalazioni di inconveniente ambientale inerenti al territorio di riferimento, assumono le eventuali conseguenti determinazioni di competenza ovvero procedono all'archiviazione delle stesse nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. è tenuto ad utilizzare strumenti e modalità indicate nei Regolamenti delle medesime Amministrazioni.